

La legge 111/2011 innova sul procedimento d'invalidità rendendolo più veloce. Pertanto chi necessitasse di un riconoscimento di un'invalidità civile, cecità sociale, sordità civile, handicap e disabilità potrà rivolgersi alle commissioni mediche dell'ASL, integrate da un medico dell'Inps. Chi invece vuole proporre in giudizio domanda per il riconoscimento deve, dal 1 gennaio 2012, secondo quanto previsto dal nuovo art. 445 bis del codice di procedura civile, produrre un'istanza di accertamento tecnico.

Nessun cambiamento invece per quanto riguarda l'assistenza ai disabili. I permessi continuano a spettare ad un unico familiare, anche nel caso in cui il disabile assuma il domicilio presso parenti entro il secondo grado. Nel periodo d'attesa sulla pronuncia delle commissioni, i permessi possono essere concessi con riserva. Nel caso al termine dei 180 giorni il parere fosse negativo, sarà l'INPS a chiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso.

Dott. Eleonora Zannier